

Vetra tg. [REDACTED] il cui conducente, non immediatamente identificato dalla P.A., privo della necessaria autorizzazione, accedeva in Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) al di fuori delle fasce orarie consentite.

Disposta la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 23, comma 2°, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'udienza del 15.05.07 compariva il difensore dell'opponente che insisteva nell'accoglimento del ricorso nonché un funzionario delegato della P.A. che depositava la prescritta documentazione e si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.

All'udienza del 22.05.07 si celebrava la discussione e la causa veniva definita con sentenza, dandosi lettura del dispositivo allegato al verbale di causa.

DIRITTO

L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

L'opponente sostiene che il verbale di contestazione impugnato sarebbe illegittimo in quanto non le sarebbe stato notificato entro il termine di centocinquanta giorni dall'accertamento così come previsto dall'art. 201 del Codice della Strada a pena di estinzione della sanzione amministrativa.

Il Comune di [REDACTED] rileva invece che la notifica deve ritenersi tempestiva in quanto il verbale sarebbe stato notificato, una prima volta, in data 28.11.05, alla [REDACTED], cioè entro il citato termine di 150 giorni al soggetto che risultava essere l'intestatario del veicolo sopraindicato secondo le risultanze del PRA e, una seconda volta, in data 18.01.06, all'opponente, dopo che l'[REDACTED] aveva comunicato ex art. 386 del DPR n. 495/92 che il veicolo era stato concesso a noleggio alla stessa.

Pertanto, la notifica del verbale *de quo* doveva ritenersi regolare essendo avvenuta entro il termine di 150 giorni dalla data in cui il Comune avendo

ricevuto la comunicazione ex art. 386 cit. dall' [redacted] era stato in grado di identificare l'effettivo obbligato in solido (cioè, l'opponente quale locatario del veicolo) al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 196 C.d.S..

In merito si rileva che, premesso che il termine di gg. 150, previsto dall'art. 201 del Codice della Strada per la notifica del verbale di contestazione, decorre dalla data di identificazione del trasgressore (o di uno degli obbligati in solido indicati nell'art. 196), qualora essa sia avvenuta successivamente all'accertamento ed il verbale sia stato notificato oltre 150 giorni dopo, la norma deve essere interpretata nel senso che, per ritenere tempestiva la notifica, nel verbale deve essere indicata, se non anche i motivi che l'abbiano giustificata, almeno la data in cui è avvenuta l'identificazione, sia al fine di consentire al destinatario del verbale di controllarne la tempestività (quantomeno apparente) della notifica, sia al fine di salvaguardare il suo diritto di difesa e di impugnazione del verbale per tutti gli eventuali ulteriori vizi (diversi da quello relativo alla tardività della notifica), da cui lo stesso dovesse essere affetto.

Infatti, per quanto concerne la lesione del diritto di difesa, si rileva che nel caso in cui dovesse essere omessa l'indicazione nel verbale della successiva e diversa, rispetto a quella dell'accertamento, data di identificazione dell'obbligato in solido (e/o del trasgressore), il destinatario del verbale, ignorando la diversità tra le due date, sarebbe legittimamente indotto, a causa di tale omissione imputabile a colpa della P.A., a ritenere (erroneamente) tardiva la notifica del verbale ogni qual volta questo gli venisse notificato oltre il termine di 150 dall'accertamento, e quindi a ritenere che, ai fini dell'annullamento del verbale, sia sufficiente eccepire (alla competente autorità giudiziaria od amministrativa) l'illegittimità del verbale per tardività della notifica, omettendo

così di eccepire tutti gli eventuali ulteriori vizi da cui lo stesso dovesse essere affetto.

In tale situazione il diritto di difesa del destinatario del verbale verrebbe irrimediabilmente pregiudicato considerato che gli eventuali ulteriori vizi da cui il verbale dovesse essere affetto non potrebbero più essere fatti valere dall'opponente successivamente, cioè dopo la scadenza del breve termine di legge previsto per l'impugnazione del verbale, né rilevati d'ufficio dall'autorità giudiziaria od amministrativa adita, anche nell'ipotesi in cui l'opponente, dopo la presentazione del ricorso, a seguito delle difese della P.A. resistente, venisse a conoscenza che la data di identificazione era diversa da quella di accertamento e che la notifica non poteva ritenersi tardiva perchè rispettava il termine di 150 giorni decorrente dalla data di identificazione.

Pertanto, per le ragioni suesposte, nell'ipotesi in cui il verbale non riporti la data di identificazione del trasgressore e/o degli altri soggetti indicati dall'art. 196 del C.d.S., ai fini della verifica della tempestività della sua notifica, la data di identificazione deve ritenersi coincidente con la data di accertamento della violazione.

Ciò premesso, rilevato che nel caso di specie il verbale di contestazione impugnato non contiene l'indicazione della data successiva rispetto a quella dell'accertamento in cui il Comune di [REDACTED] avrebbe proceduto all'identificazione dell'effettivo obbligato in solido, cioè dell'opponente quale locatario del veicolo, la notifica deve ritenersi tardiva ed il verbale illegittimo essendo stato notificato oltre il termine di 150 giorni dalla data di accertamento della violazione previsto dall'art. 201 del C.d.S. a pena di estinzione dell'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria.

Sotto altro profilo, il verbale deve essere comunque dichiarato illegittimo in quanto il termine concretamente impiegato dalla P.A. per l'identificazione dell'obbligato in solido (oltre 150 giorni dall'accertamento) appare eccessivo e non giustificato: a) dal mero fatto che il nominativo dell'opponente non risultasse al PRA in quanto, attualmente, non sussiste l'obbligo di trascrivere al PRA i contratti di noleggio (e dunque il ritardo nella notifica non è imputabile a colpa dell'opponente); b) né dall'eventuale grave carico di lavoro della P.A. resistente.

Sul punto si rileva che la Corte costituzionale con sentenza 17.6.1996, n. 198, ha dichiarato l'incostituzionalità del primo comma dell'art. 201 Codice della Strada nella parte in cui fa decorrere il termine di 150 giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'identificazione del trasgressore o degli altri responsabili, ove essa non sia avvenuta contestualmente alla commissione della violazione, invece che dalla data *"in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione"*

Ora, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, il termine per la notifica decorre dalla medesima data dell'accertamento della violazione e, solo nel caso di tardiva trascrizione del trasferimento dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, dal momento, in cui risultino espletate le formalità di iscrizione ed annotazione del trasferimento stesso (Cass. 30.6.1997 n. 5838; Cass. 20.3.1998 n. 2951).

Può, pertanto, affermarsi che il termine di notifica della contestazione, unico nella durata e differenziato nella decorrenza secondo l'originaria lettera dell'art.

201 C.d.S., a seguito della sentenza della Corte Costituzionale è diventato unico anche nella decorrenza, che per esigenze di tutela del trasgressore viene fatta coincidere con la data dell'accertamento della violazione, salvo il caso di tardiva trascrizione del trasferimento di proprietà dell'autoveicolo.

In questa ultima ipotesi il giudice è, comunque, tenuto a valutare la congruità del tempo impiegato per l'identificazione, considerato che per effetto dell'intervento manipolativo della Corte Costituzionale la decorrenza del termine non può essere rimessa alla discrezionalità della pubblica amministrazione con introduzione di una sorta di causa di sospensione del decorso dei termini non soggetti a limiti o condizioni.

Inoltre, tale termine deve essere valutato avuto riferimento a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere soggettivo, quale il carico di lavoro gravante sull'Amministrazione (cfr. fra le altre: Cass. Civ., Sez. I, 08.06.2005, n. 11999).

Conseguentemente, il verbale impugnato deve essere annullato stante la sua illegittimità per le motivazioni sopraindicate.


Tenuto conto della natura e particolarità delle questioni oggetto di lite, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Così deciso in Verona, 22.05.07



Il Giudice di Pace

avv. Guido Mutti



Data richiesta 10.06.07
Avv. ... Baronni ...
N° Fattate ... 521 ...
Copia ... 028 ...
Conformità ...
Urgenza ...
Totale ... 028 ...
L'incarico ...
Data rilascio ... 12.06.07 ...
 applicate marche su copie